

COMUNE di PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 giugno 2012

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Articolo 4 - CRITERI DI CALCOLO

Articolo 5 - ESENZIONI

Articolo 6 - VERSAMENTO

Articolo 7 - SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 1998, dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni e integrazioni e del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Pavone Canavese.

Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa abbiano domicilio fiscale nel Comune di Pavone Canavese, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di 0,6 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 4 - CRITERI DI CALCOLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Articolo 5 - ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 6 - VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del sopramenzionato D.Lgs. è assunta nella misura deliberata per l'anno precedente, salvo che la

pubblicazione della delibera di variazione di detta aliquota sia effettuata non oltre il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Articolo 7- SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Servizio Economico Finanziario è titolare della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Responsabile del Servizio è responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal **1° gennaio 2012**, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.